



informativa
per l'amministrazione
del Personale



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 081 – 23 FEBBRAIO 2017

AMMINISTRAZIONE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE PERSONALE

SETTORE

Previdenziale

**MASSIMALI CIGO, CIGS E DISOCCUPAZIONE
PER L'ANNO 2017**

RIFERIMENTI

- INPS, Circolare n. 36 del 21 febbraio 2017

IN SINTESI

Con la Circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, l'INPS comunica l'importo massimo, in vigore dal 1° gennaio 2017, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

L'INPS fornisce, inoltre, precisazioni sull'indennità di mobilità ordinaria e sui trattamenti di disoccupazione speciale edile.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA

mP il mondo Paghe

SCHEDA 0 lavoro OPERATIVE



RIPRODUZIONE VIETATA

Come noto, i trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione nonché gli assegni assistenziali di cui beneficiano i lavoratori (o ex lavoratori) dipendenti non possono superare determinati limiti mensili (massimali) che vengono rideterminati ogni anno sulla base dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'ISTAT.



Poiché, con riferimento al 2016, la variazione dell'indice dei prezzi al consumo è risultata negativa, l'INPS, nel fissare gli importi dei massimali mensili dei trattamenti sopra indicati per l'anno 2017 ha tenuto conto del disposto contenuto nell'art. 1, comma 287, Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) in base al quale, ai fini della rivalutazione da applicare alle prestazioni assistenziali e ai parametri ad esse connessi, *"la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero"*. Conseguentemente, l'Istituto, con la **Circolare n. 36 del 21 febbraio 2017**, ha **confermato, per il 2017, i valori in vigore nel 2016**.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Di seguito si propongono i valori aggiornati dei massimali mensili previsti per l'anno **2017**, rispettivamente al lordo e al netto della trattenuta, pari all'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, del 5,84%, relativi ai trattamenti di integrazione salariale:

Per retribuzioni fino a euro 2.102,24	
Valore lordo	Valore netto
euro 971,71	euro 914,96

Per retribuzioni superiori a euro 2.102,24	
Valore lordo	Valore netto
euro 1.167,91	euro 1.099,70

Settore edile

Per il settore edile e lapideo, nel caso di integrazioni salariali per **intemperie stagionali**, è previsto che i suddetti valori dei massimali mensili siano aumentati del 20%, per cui i tetti applicabili risultano:

Per retribuzioni fino a euro 2.102,24	
Valore lordo	Valore netto
euro 1.166,05	euro 1.097,95

Per retribuzioni superiori a euro 2.102,24	
Valore lordo	Valore netto
euro 1.401,49	euro 1.319,64

INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE NASPI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpi è pari, per il 2017, ad euro **1.195**.

L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale **non opera** la riduzione di cui all'art. 26 della Legge n. 41/1986 (riduzione del 5,84% a carico del dipendente), è pari, per l'anno 2017, ad **euro 1.300**.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Per l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2017 con riferimento all'attività svolta nel 2016, trovano applicazione gli importi indicati nella Circolare INPS n. 48/2016 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, pari ad **euro 971,71** ed **euro 1.167,97**.

INDENNITÀ DI MOBILITÀ E DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE



L'INPS ricorda che, **dal 1° gennaio 2017**, per effetto di quanto disposto dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), è stato **abrogato** il contributo dello 0,30% per mobilità e dello 0,80% per disoccupazione speciale edile (cfr Aggiornamento AP [n. 010/2017](#)).

Le procedure informatiche sono state aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.

ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2017, ad **euro 580,14**.

FONDO CREDITO – ASSEGNO ORDINARIO ED EMERGENZIALE

Con riferimento all'**assegno ordinario** a carico del **Fondo Credito**, i massimali mensili, aggiornati per l'anno 2017, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi risultano essere i seguenti:

ASSEGNO ORDINARIO	
Retribuzione mensile lorda	Massimale
Inferiore a euro 2.126,33	euro 1.154,85
Compresa tra euro 2.126,33 e euro 3.361,21	euro 1.331,11
Superiore a euro 3.361,21	euro 1.681,62

Con riferimento, invece, all'**assegno emergenziale** a carico del **Fondo Credito**, i massimali mensili, aggiornati per l'anno 2017, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi sono indicati nella seguente tabella:

ASSEGNO EMERGENZIALE		
Retribuzione tabellare annua lorda	Importo al lordo del 5,84%	Importo al netto del 5,84%
Inferiore a euro 40.720,45	euro 2.378,58	euro 2.239,67
Compresa tra euro 40.720,45 e euro 53.578,73	euro 2.679,45	
Superiore a euro 53.578,73	euro 3.750,21	



L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26, Legge n. 41/1986 (attualmente pari al 5,84%). Preme evidenziare che tale riduzione è, comunque, applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica indicata dall'azienda nel flusso Uniemens.


FONDO CREDITO COOPERATIVO – ASSEGNO EMERGENZIALE

Con riferimento all'**assegno emergenziale** a carico del **Fondo Credito Cooperativo**, i massimali mensili, aggiornati per l'anno 2017, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi sono indicati nella seguente tabella:

ASSEGNO EMERGENZIALE		
Retribuzione tabellare annua lorda	Importo al lordo del 5,84%	Importo al netto del 5,84%
Inferiore a euro 38.494,84	euro 2.281,32	euro 2.148,09
Compresa tra euro 38.494,84 e euro 53.690,17	euro 3.068,44	
Superiore a euro 53.690,17	euro 3.568,87	



L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26, Legge n. 41/1986 (attualmente pari al 5,84%). Preme evidenziare che tale riduzione è, comunque, applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica indicata dall'azienda nel flusso Uniemens. ■



INPS

Guida completa su contributi, prestazioni e agevolazioni

Cod. **06LX251** – € **32,00** (Iva inclusa)

Disponibile su SHOP.SEAC.IT